

# Attività di coordinamento in materia di contenzioso europeo

Elenco delle cause pregiudiziali esaminate – Cause con termine di scadenza per il deposito delle osservazioni 29 marzo – 12 aprile 2022

---

*Cause pregiudiziali sollevate da giudici di altro Stato membro*

CAUSA	AMMINISTRAZIONI	OGGETTO
<b>C-608/21</b> <b>BULGARIA</b>	<b>MIN. GIUSTIZIA</b> <b>MIN. INTERNO</b>	<p><b>Giustizia e diritti fondamentali</b> <b>Diritto all'informazione nei procedimenti penali</b> <b>- Informazioni sui motivi dell'arresto di un indagato non contenute nel provvedimento di trattenimento ma in altri documenti accompagnatori - Esercizio del diritto di difesa</b></p> <p>Interpretazione dell'art. 6 (<i>"Diritto all'informazione sull'accusa"</i>), paragrafo 2, e articolo 8 (<i>"Verifica e ricorsi"</i>), paragrafo 1 Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali.</p> <p><i>Dubbio se sia compatibile con il diritto euro-unitario una normativa nazionale che ammette che le informazioni in merito ai motivi dell'arresto di un indagato, ivi comprese anche quelle che riguardano il reato di cui costui è sospettato, siano contenute non nel provvedimento scritto di trattenimento, bensì in altri documenti che, a differenza di quello, non siano immediatamente consegnati al soggetto arrestato, ma messi a disposizione successivamente, allorché costui intenda ricorrere in giudizio, contestando la legittimità della detenzione subita.</i></p> <p><i>In caso di risposta negativa alla prima questione, dubbio se le informazioni sul reato di cui la persona sottoposta ad arresto è sospettata devono contenere indicazioni circa la data, il luogo e le modalità di commissione del reato, il concreto coinvolgimento della persona e la conseguente qualificazione giuridica del reato al fine di garantire l'esercizio effettivo dei diritti della difesa.</i></p>

<p><b>C-718/21</b> <b>POLONIA</b></p>	<p><b>PCM-DAGL</b> <b>MIN. GIUSTIZIA</b> <b>MIN. LAVORO E POLITICHE SOCIALI</b> <b>MIN. SALUTE</b> <b>CSM- CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA</b> <b>INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE</b></p>	<p><b>Giustizia e diritti fondamentali</b> <b>Proroga delle funzioni di giudice dopo il raggiungimento dell'età pensionabile</b></p> <p>Interpretazione dell'articolo 19 del Trattato sull'Unione europea.</p> <p><i>Dubbio se il diritto UE osti ad una normativa nazionale che condizioni l'efficacia della dichiarazione di un giudice di voler continuare a esercitare le sue funzioni dopo il raggiungimento dell'età pensionabile all'autorizzazione di un'altra autorità e che preveda tassativamente l'inefficacia di detta dichiarazione in caso di tardività.</i></p>
<p><b>C-720/21</b> <b>POLONIA</b></p>	<p><b>PCM-DAGL</b> <b>MIN. GIUSTIZIA</b> <b>MIN. ECONOMIA E FINANZE</b> <b>BANCA D'ITALIA</b> <b>AGCM - AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</b></p>	<p><b>Giustizia e diritti fondamentali</b> <b>Violazione del diritto dell'Unione - Giudicato - Ammissibilità del ricorso straordinario</b></p> <p>Interpretazione artt. 2,4, par. 3,19, par. 1 TUE e 47 ("Diritto ad un ricorso effettivo e ad un giudice imparziale") CDFUE.</p> <p><i>Dubbio se, nel caso in cui un organo giurisdizionale nazionale abbia violato il diritto dell'Unione, la decisione definitiva di tale organo giurisdizionale possa essere annullata o riformata attraverso lo strumento del ricorso straordinario il quale presuppone l'accertamento del verificarsi di una flagrante violazione di legge.</i> <i>Dubbio se una violazione del diritto dell'Unione possa essere considerata equiparabile, ai fini dell'ammissibilità del rimedio del ricorso straordinario, ad una violazione dei principi sanciti dalla Costituzione polacca.</i></p>
<p><b>C-729/21</b> <b>POLONIA</b></p>	<p><b>MIN. GIUSTIZIA</b> <b>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</b> <b>MIN. ECONOMIA E FINANZE/AG. ENTRATE</b> <b>IVASS- ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI</b></p>	<p><b>Fiscalità e dogane</b> <b>Direttiva IVA - Cessione di una parte organizzata di un'impresa - Assoggettabilità all'imposta - esclusione</b></p> <p>Interpretazione dell'art 19 - operazioni imponibili, cessione di beni - della direttiva 2006/112 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.</p> <p><i>Dubbio sulla qualificazione, ai fini dell'assoggettamento all'IVA, di un'operazione, oggetto di un contratto d'acquisto da parte di una società, come cessione di una parte organizzata di un'impresa, non soggetta ad IVA, o di cessione di elementi patrimoniali costituiti da un immobile con</i></p>

		<p>tutte le pertinenze e i diritti ad esso inerenti, soggetta ad IVA senza subordinare, nel caso di applicazione dell'esclusione, la successione legale tra il cedente e il beneficiario.</p>
<p><b>C-731/21</b> <b>LUSSEMBURGO</b></p>	<p><b>MIN. GIUSTIZIA</b></p> <p><b>MIN. INTERNO</b></p> <p><b>MIN. LAVORO E POLITICHE SOCIALI</b></p> <p><b>MIN. ECONOMIA E FINANZE</b></p> <p><b>INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE</b></p>	<p><b>Lavoro e politica sociale</b> <b>Libera circolazione dei lavoratori – Pensione di reversibilità al partner superstite di un'unione civile registrata in altro Stato membro</b></p> <p>Interpretazione del principio che sancisce la parità di trattamento tra lavoratori migranti e nazionali, segnatamente per quanto riguarda i vantaggi sociali, ricavabile dagli artt. 18, 45 e 48 TFUE nonché dall'art. 7.2 del regolamento (UE) n. 492/2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione.</p> <p><i>Dubbio sulla compatibilità euro-unitaria della normativa previdenziale lussemburghese, che subordina la concessione, al partner superstite di un'unione civile validamente contratta e iscritta presso lo Stato membro di origine (Francia, nella fattispecie), di una pensione di reversibilità, dovuta in ragione dell'esercizio nello Stato membro ospitante di un'attività professionale da parte del partner deceduto, alla condizione dell'iscrizione dell'unione civile in un registro tenuto dal suddetto Stato.</i></p>
<p><b>C-741/21</b> <b>GERMANIA</b></p>	<p><b>MIN. GIUSTIZIA</b></p> <p><b>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</b></p> <p><b>GPDP- GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI</b></p> <p><b>AGCOM - AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI</b></p> <p><b>AGCM - AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</b></p>	<p><b>Tutela dei dati personali</b> <b>Trattamento illecito dei dati personali – Risarcimento del danno immateriale</b></p> <p>Interpretazione dell'art 82 - diritto al risarcimento e responsabilità – del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.</p> <p><i>Dubbio se una mera violazione del RGPD possa costituire un danno senza incidere su altre posizioni giuridiche e se un qualsiasi pregiudizio alla posizione giuridica protetta sia sufficiente a giustificare il diritto di ottenere un risarcimento indipendentemente dal fatto che si tratti di una grave ingerenza e la lesione non possa essere altrimenti compensata in modo soddisfacente.</i></p> <p><i>Dubbio se la responsabilità del titolare del trattamento venga meno per il solo fatto che quest'ultimo invochi un errore di un suo collaboratore.</i></p>

<p><b>C-745/21</b> <b>PAESI BASSI</b></p>	<p><b>MIN. GIUSTIZIA</b> <b>MIN. INTERNO</b> <b>MIN. PER LE PARI OPPORTUNITA' E LA FAMIGLIA</b></p>	<p><b>Giustizia e diritti fondamentali</b> <b>Asilo e Immigrazione - Dublino III - Nozione di persone a carico</b></p> <p>Interpretazione del regolamento n. 604/2013 (cd. Dublino III), con particolare riferimento all'art. 16.1 ("Persone a carico") che disciplina i criteri in base ai quali il richiedente asilo può essere considerato "persona a carico", dipendente da persona regolarmente soggiornante nello Stato membro in cui la domanda è stata presentata, così da consentire a detto Stato membro di derogare alle regole generali sulla competenza al fine di preservare l'unità del nucleo familiare.</p> <p><i>Dubbi: i) se l'interesse del figlio nascituro della richiedente asilo sia rilevante ai fini della determinazione dello Stato membro competente; ii) se l'art. 16.1 del regolamento di Dublino possa applicarsi in una situazione in cui potenzialmente sussiste una relazione di dipendenza tra la madre e il padre, legalmente residente, del minore; iii) se tale disposizione possa applicarsi alla relazione tra il minore e suo padre.</i></p>
<p><b>C-760/21</b> <b>AUSTRIA</b></p>	<p><b>MIN. SALUTE</b> <b>MIN. GIUSTIZIA</b> <b>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</b> <b>MIN. POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI</b> <b>AGCM - AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</b></p>	<p><b>Salute</b> <b>Alimento a fini medici speciali - Gestione dietetica - Sostanza nutriente - Controllo medico - Medicinale - Distinzione</b></p> <p>Interpretazione dell'art. 2 del regolamento (UE) n. 609/2013 relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso.</p> <p><i>Dubbio sui requisiti che consentono di qualificare un prodotto come alimento a fini medici speciali (AFMS). In particolare dubbio se sia necessario dimostrare che il prodotto sia in grado di raggiungere risultati specifici per la malattia o il disturbo per cui è formulato, in attuazione della "gestione dietetica" indicata per il trattamento della malattia e del disturbo e quindi dubbio sulla nozione di "gestione dietetica".</i></p> <p><i>Dubbio su quali ingredienti debbano essere contenuti in un alimento ai fini della qualificazione come AFMS e dubbio se detta qualificazione sia incompatibile con quella di integratore alimentare.</i></p> <p><i>Dubbio se in relazione al rapporto tra AFMS e integratore alimentare il secondo possa sostituire il primo nella "gestione dietetica".</i></p>

		<p><i>Dubbio sui criteri necessari a differenziare un medicinale da un AFMS.</i></p> <p><i>Dubbio se un AFMS possa essere considerato tale solo nei casi in cui rappresenti l'unico modo per soddisfare le esigenze alimentari di un soggetto affetto da una determinata malattia o disturbo.</i></p> <p><i>Dubbio sulla nozione di sostanza nutriente.</i></p> <p><i>Dubbio se il controllo medico prescritto per l'utilizzazione di un AFMS possa considerarsi soddisfatto nei casi in cui il prodotto venga somministrato in farmacia senza che occorra una previa prescrizione medica.</i></p> <p><i>Dubbio infine se debba presumersi l'esistenza di un AFMS soltanto nei casi in cui questo non possa essere utilizzato senza il controllo medico e quali criteri si debbano adottare per verificare l'esistenza di detto requisito.</i></p>
<p><b>C-776/21</b></p> <p><b>GERMANIA</b></p>	<p><b>PCM-DAGL</b></p> <p><b>MIN. GIUSTIZIA</b></p> <p><b>MIN. INTERNO</b></p> <p><b>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</b></p> <p><b>MIN. TURISMO</b></p> <p><b>MIN. SALUTE</b></p> <p><b>AGCM - AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</b></p>	<p><b>Tutela dei consumatori</b></p> <p><b>Pacchetti turistici - Nozione di circostanze inevitabili e straordinarie nel luogo di destinazione del viaggio - Risoluzione del pacchetto turistico senza oneri a carico del consumatore</b></p> <p>Interpretazione dell'articolo 12 (<i>"Risoluzione del contratto di pacchetto turistico e diritto di recesso prima dell'inizio del pacchetto"</i>), paragrafo 2, prima frase, della direttiva (UE) 2015/230, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati.</p> <p><i>Dubbio su quali siano i requisiti prescritti per il verificarsi di una circostanza inevitabile e straordinaria ai sensi del diritto euro-unionale nel caso di una pandemia globale.</i></p> <p><i>Dubbio se, in una situazione di pandemia globale, allorché alla data del viaggio si siano verificate circostanze inevitabili e straordinarie, sia sempre possibile una risoluzione del viaggio senza oneri per il consumatore, a prescindere dalla prevedibilità del loro verificarsi al momento della risoluzione, nonché dal periodo intercorrente tra la risoluzione e la data del viaggio.</i></p>
<p><b>C-807/21</b></p> <p><b>GERMANIA</b></p>	<p><b>MIN. GIUSTIZIA</b></p> <p><b>MIN. SVILUPPO</b></p> <p><b>MIN. ECONOMIA E FINANZE</b></p>	<p><b>Tutela dei dati personali</b></p> <p><b>Violazioni per trattamento illecito dei dati personali - Sanzioni amministrative - Imputabilità della sanzione alle imprese</b></p> <p>Interpretazione dell'art 83, par da 4 a 6 - condizioni generali per infliggere sanzioni amministrative pecuniarie - del Regolamento (UE) 2016/679</p>

	<p><b>AGCM - AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</b></p> <p><b>GPDP- GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI</b></p> <p><b>CONSOB- COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA</b></p>	<p>relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.</p> <p><i>Dubbio se un procedimento amministrativo sanzionatorio, conseguente alle violazioni in materia di protezione dei dati personali, possa essere condotto direttamente nei confronti di un'impresa e che ai fini dell'imposizione di un'ammenda non sia necessario l'accertamento di un'infrazione amministrativa commessa da una persona fisica identificata che soddisfi, se del caso, tutti gli elementi costitutivi dell'infrazione.</i></p>
<p><b>C-830/21</b></p> <p><b>GERMANIA</b></p>	<p><b>MIN. SALUTE</b></p> <p><b>MIN. POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI</b></p> <p><b>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</b></p> <p><b>MIN. ECONOMIA E FINANZE/AG. DOGANE E MONOPOLI</b></p> <p><b>AIFA- AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Salute</b></p> <p><b>Immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari - Importazione parallela di un prodotto fitosanitario - Imballaggio</b></p> <p>Interpretazione dell'articolo 1 in combinato disposto con l'allegato 1, paragrafo 1, lettere b) e f), del regolamento (UE) n. 547/2011 che attua il regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari per quanto concerne le prescrizioni in materia di etichettatura.</p> <p><i>Dubbio se in base al diritto UE nell'ipotesi di importazione parallela di un prodotto fitosanitario, il nome e l'indirizzo del titolare dell'autorizzazione dello Stato membro di provenienza dal quale il prodotto fitosanitario è stato importato debbano essere indicati sull'imballaggio qualora il prodotto sia commercializzato in un altro Stato membro e dubbio se il numero di partita originariamente attribuito dal produttore debba rimanere invariato sull'imballaggio.</i></p>